

STATUTO DI SMART! – CASSA DI ASSISTENZA

ART. 1 – COSTITUZIONE

1.1 È costituita come Associazione Non Riconosciuta, ai sensi degli Artt. 36 e segg. del codice civile la cassa di assistenza sanitaria denominata **"Smart!"** ("**Cassa**").

1.2 La Cassa è retta dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento, nonché per quanto non previsto dalle norme di legge.

ART. 2 – SEDE

2.1 La sede legale della Cassa è fissata in Milano.

ART. 3 – SCOPO

3.1 La Cassa, che non si pone finalità di lucro, ha come scopo l'erogazione diretta e/o il rimborso di servizi, trattamenti, prestazioni sanitarie, prestazioni assistenziali anche a carattere sociale, prestazioni sanitarie integrative, complementari e/o sostitutive ("**Prestazioni**") al Servizio Sanitario Nazionale e prestazioni accessorie alle precedenti in favore dei Soci, degli Iscritti e Aventi Diritto, come meglio individuati nel successivo Art. 6.

3.2 La Cassa si propone di fornire assistenza anche mediante la stipula di polizze di assicurazione atte a coprire i costi dell'erogazione delle prestazioni di cui al precedente art. 3.1.

3.3 Al fine di quanto previsto al precedente art. 3.2, la Cassa si propone di ricercare, con l'eventuale supporto di operatori specializzati, polizze assicurative, onde disporre delle migliori coperture sanitarie complementari, nonché di Long Terme Care ("**LTC**"), temporanee caso morte, infortuni professionali ed extra professionali, garanzie vita, gravi patologie e invalidità permanente, da offrire ai propri iscritti.

3.4 La Cassa può gestire direttamente l'erogazione delle Prestazioni, oppure può affidare la gestione, mediante convenzionamento, a Compagnie di Assicurazione, Casse di Assistenza, Società di Mutuo Soccorso e Società di Servizi specializzate nella gestione ed erogazione delle Prestazioni, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento.

ART. 4 – DURATA

4.1 La Cassa ha una durata illimitata.

ART. 5 – SOCI

5.1 Sono associati alla Cassa i Soci Fondatori che figurano nell'Atto Costitutivo ("**Soci Fondatori**").

5.2 Possono far parte della Cassa in qualità di Soci:

- a) soggetti pubblici o privati;
- b) persone giuridiche pubbliche o private interessate all'erogazione di Prestazioni in favore dei propri dipendenti, collaboratori, soci o affiliati;
- c) casse assistenziali Società di Mutuo Soccorso o Fondi Sanitari così come definiti dall'art. 1 del Decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16/01/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini e per gli effetti stabiliti dalle leggi in materia, da accordi e/o regolamenti aziendali o di categoria o dalle necessità personali dai singoli Soci;
- d) persone fisiche.

5.3 La qualità di Socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali di cui al successivo Art. 10, nelle forme delegate di cui agli articoli seguenti del presente Statuto.

ART. 6 – ISCRITTI - BENEFICIARI

6.1 I Soci possono iscriversi alla Cassa ed iscrivere i propri dipendenti, collaboratori e tutti i soggetti che appartengono in qualità di soci e/o associati e/o affiliati e/o iscritti alla propria realtà. Questi ultimi assumo la qualifica di **Iscritti**".

6.2 La qualità di Iscritto si perde nei seguenti casi:

- risoluzione o cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro o di collaborazione o di associazione o di affiliazione;
- decesso dell'Iscritto;
- recesso del Socio dalla Cassa;
- mancato versamento dei contributi dovuti alla Cassa.

6.3 Possono beneficiare delle Prestazioni della Cassa, in qualità di "**Aventi Diritto o Nucleo**", i familiari dei Soci Aderenti e Iscritti di cui all'Art. 12 del TUIR, applicandosi altresì l'art. 1, comma 20 della Legge 20 maggio 2016 n. 76 (in Gazz. Uff., 21 maggio 2016, n. 118) - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, nei limiti previsti dal Regolamento e previa eventuale contribuzione aggiuntiva a carico dei Soci, degli Iscritti e/o degli Aventi Diritto.

ART. 7 – MODALITÀ DI ADESIONE DEL SOCIO

7.1 Il Socio presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta di adesione alla Cassa secondo la procedura disciplinata all'interno del Regolamento.

7.2 Il Socio, in seguito all'approvazione della richiesta di adesione, perfezionerà la stessa con il versamento della quota associativa e della contribuzione come stabilito nel Regolamento.

ART. 8 – CONTRIBUTIONI

8.1 La Cassa, nel perseguimento dei propri scopi, è finanziata mediante il versamento da parte dei Soci, Iscritti e/o Aventi Diritto, di contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, anche in coerenza con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, accordi aziendali, accordi plurisoggettivi, regolamenti aziendali o contratti individuali.

8.2 Per il funzionamento della Cassa, il Consiglio di Amministrazione può prevedere a carico dei Soci un contributo per la gestione della Cassa, una quota associativa, una quota di iscrizione, così come previsto al successivo Art. 18.

8.3 La quota e/o il contributo associativo di cui al precedente art. 8.2 sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti avvenuti a causa di morte.

ART. 9 – PERMANENZA NELLA CASSA

9.1 La partecipazione dei Soci non ha limiti temporali, ferme restando le ipotesi di cessazione qui di seguito elencate:

- a) esclusione per gravi inadempienze del Socio da parte del Consiglio di Amministrazione;
- b) mancato versamento dei contributi e delle quote associative: morosità;
- c) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa;
- d) assoggettamento a procedure concorsuali ed estinzione del Socio.

ART. 10 – ORGANI SOCIALI

10.1 Gli "**Organi Sociali**" sono:

1. l'**Assemblea**;
2. il **Consiglio di Amministrazione**;

3. il **Revisore Legale dei Conti**.

ART. 11 – ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONI

11.1 L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori, dai Soci, dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dal Revisore Legale dei Conti.

11.2 I **Soci Fondatori** partecipano in Assemblea anche mediante il proprio Rappresentante ("**Delegato Socio Fondatore**").

11.3 Il Socio partecipa in Assemblea mediante un unico rappresentante ("**Delegato Socio**").

11.4 Ogni Delegato dispone di un voto in Assemblea e, mediante delega scritta, può farsi rappresentare da un altro Delegato. Ciascun Delegato non può ricevere più di tre deleghe.

11.5 Gli Associati in carica quali amministratori e i Delegati, soggetti pubblici o privati, che prestino, direttamente o tramite altro socio a loro collegato, un servizio per la Cassa di qualsiasi natura esso sia, e che possano risultare in conflitto di interessi con la Cassa stessa, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, non possono raccogliere alcuna Delega.

11.6 L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata di norma ogni anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno: (i) almeno **la metà più uno** dei componenti dell'Assemblea; ii) almeno **la metà più uno** dei Consiglieri di Amministrazione.

11.7 La convocazione dell'Assemblea sia in seduta ordinaria sia straordinaria è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun partecipante almeno quindici (15) giorni prima della riunione. Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata mediante lettera da inviarsi con le stesse modalità precedenti almeno 5 giorni prima della riunione.

11.8 Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

11.9 L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale purché in Italia.

11.10 L'intervento alle riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 12 – ASSEMBLEA: ATTRIBUZIONI

12.1 All'Assemblea in seduta ordinaria vengono attribuiti i seguenti compiti:

- discutere, approvare e deliberare sui bilanci annuali, preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'Art. 20 del presente Statuto;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Revisore legale dei conti;
- approvare e/o modificare il Regolamento della Cassa ed il Nomenclatore delle Prestazioni;
- deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione gli indirizzi generali relativi all'attività della Cassa;
- provvedere all'ammissione di nuovi Soci o esclusione dei Soci;
- deliberare su ogni altro argomento previsto dallo Statuto e in ordine alle questioni sottoposte all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

12.1 All'Assemblea in seduta straordinaria vengono attribuiti i seguenti compiti:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione della Cassa proposte dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 – ASSEMBLEA: DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONI

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

13.2 L'Assemblea delibera con **voto palese** espresso mediante esplicita dichiarazione di voto ("*favorevole*"; "*contrario*"; "*astenuto*") resa da ciascun Delegato presente alla riunione.

13.3 L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite;

- in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia in numero degli intervenuti.

13.4 L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti.

13.5 L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza di almeno i due terzi degli intervenuti.

13.6 Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui si svolge la stessa.

ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da **tre (3) a cinque (5)** componenti (i "**Consiglieri**"), compreso il Presidente.

14.2 I Consiglieri possono essere nominati anche tra i non Soci.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica **tre (3) anni** e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

14.4 Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

14.5 In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà tempestivamente alla sua sostituzione.

14.6 Il nuovo Consigliere, così nominato, decadrà congiuntamente agli altri Consiglieri, al termine del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione.

14.7 Nel caso in cui sia stato nominato, come componente del Consiglio di Amministrazione, un componente dell'Assemblea, la cessazione per qualsiasi motivo della carica di Delegato comporta automaticamente la cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

ART. 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

15.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente possibilmente una volta al trimestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri.

15.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate tramite lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun membro almeno **cinque giorni** (5) prima della riunione.

15.3 In caso di particolare **urgenza**, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato **mediante fax o messaggio di posta elettronica** inviato almeno **ventiquattro ore** (24) prima della riunione.

15.4 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, o trasmettere documenti.

15.5 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

15.6 Per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è altresì richiesto il voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti.

15.7 In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

15.8 I Consiglieri che non prendono parte, senza giustificato motivo, a **tre riunioni** consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico, con conseguente sostituzione da parte dell'Assemblea.

15.9 Le sedute e le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui la stessa si svolge.

ART. 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di svolgere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie al funzionamento della Cassa e per il perseguimento dello scopo associativo.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente che resta in carica 3 anni e può essere riconfermato. Il Presidente ha la legale rappresentanza in giudizio e la firma sociale della Cassa.

16.3 Poteri del Consiglio di Amministrazione

il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri e/o compiti:

- nominare il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Cassa per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre: *i*) i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, di cui al successivo Art. 19, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; *ii*) la relazione annuale sull'attività sociale (la "**Relazione sulla Gestione**"), a corredo del Bilancio di Esercizio; *iii*) i piani ed i programmi relativi all'attività da svolgere;
- conferire eventuali deleghe ai Consiglieri in carica affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate dall'Assemblea;
- amministrare il patrimonio della Cassa; gestire la Cassa; e deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- stabilire le modalità di versamento e l'ammontare della quota associativa, di iscrizione e dei contributi che devono essere versati dai Soci, dagli Iscritti e dagli Aventi diritto alla Cassa;
- valutare le proposte di copertura assicurativa ed approvare i relativi contratti di assicurazione, nonché le modalità di pagamento dei relativi premi assicurativi;
- valutare le proposte di società di servizi che svolgano attività di gestione operativa e/o amministrativa e/o contabile della Cassa e approvarne i relativi contratti;
- stabilire gli indirizzi relativi all'organizzazione e alla gestione della Cassa, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con i Soci, gli Iscritti ed i Beneficiari;
- procedere, all'inizio di ogni esercizio sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci, degli Iscritti e dei Beneficiari;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci, la loro sospensione e/o esclusione dalla Cassa;
- verificare la legittimità delle domande di adesione alla Cassa, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento;

- promuovere gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento della Cassa;
- provvedere alla predisposizione e/o modifica del Regolamento della Cassa del Nomenclatore delle Prestazioni e dei Piani Sanitari;
- deliberare in merito all' iscrizione della Cassa all'Anagrafe dei Fondi sanitari istituita presso il Ministero della Salute; (l' "**Anagrafe**");
- proporre all'Assemblea le modalità di scioglimento e liquidazione della Cassa;
- stipulare una o più polizze di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile e tutela legale attinenti all'operato dei Consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 17 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

17.1 Il Revisore Legale dei Conti - ovvero la Società di revisione legale - (il "**Revisore**") è nominato dall'Assemblea e deve essere selezionato tra professionisti qualificati iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.

17.2 Il Revisore esercita la propria attività in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ove applicabili.

17.3 Il Revisore è tenuto a rendicontare, su base annuale, l'esito della propria attività tramite la stesura di un'apposita relazione (la "**Relazione del Revisore al Bilancio**"), che deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea, entro il medesimo termine previsto dal presente Statuto per il deposito da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio di Esercizio di cui all'Art. 19, presso la sede legale della Cassa.

ART. 18 – PATRIMONIO DELLA CASSA

18.1 Il patrimonio della Cassa è costituito da tutti i beni appartenenti alla Cassa stessa ("**Patrimonio**").

18.2 Le entrate della Cassa sono costituite:

- dalla quota associativa versata a cura dei Soci, secondo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
- dalla quota di iscrizione versata a cura dell'iscritto (anche volontario) dei Soci e degli Aventi Diritto, secondo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
- dal contributo di gestione versato a cura dei Soci, secondo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione

- dalla contribuzione versata a cura dei Soci e/o dell'Isritto (anche volontario) e/o dell'Avente Diritto, secondo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
- dagli interessi di mora e dilazione dei contributi versati in ritardo, nelle misure che saranno disciplinate dal Regolamento;
- ogni altro provento che spetti o pervenga alla Cassa a qualsiasi titolo, sia esso versato dai Soci e/o da terzi - soggetti pubblici o privati - ivi comprese eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti, previa accettazione del Consiglio di Amministrazione.

18.3 Le modalità di versamento della contribuzione, la relativa gestione e contabilizzazione, nonché l'erogazione delle Prestazioni e degli altri servizi accessori prestatati dalla Cassa, sono disciplinate dal Regolamento con apposite norme.

18.4 La Cassa comunica al Socio, all'Isritto (anche volontario) e all'Avente Diritto nei termini previsti dal Regolamento, il mancato versamento dei contributi dovuti chiedendone il versamento.

18.5 In caso di mancato versamento della contribuzione totale o parziale, la Cassa non garantisce il conseguimento delle Prestazioni.

18.6 La Cassa non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché Fondi riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 19 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO DI ESERCIZIO – BUDGET

19.1 L'esercizio sociale inizia il **1° gennaio** e termina il **31 dicembre** di ogni anno.

19.2 Entro **quattro (4)** mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispose e convoca l'Assemblea per l'approvazione:

- i)** del bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre (il "**Bilancio di Esercizio**" o "**Bilancio**"); e
- ii)** del bilancio preventivo relativo all'esercizio sociale in corso (il "**Bilancio Preventivo**" o "**Budget**").

19.3 Il Bilancio di Esercizio deve essere predisposto adottando schemi idonei ad un'adeguata rappresentazione della realtà operativa della Cassa, tenendo conto – ove applicabili, nello specifico contesto – delle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia nonché dei principi contabili e raccomandazioni emanati dagli organi professionali competenti in materia contabile ed in particolare dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); più specificamente, il Bilancio deve essere redatto prendendo a riferimento le *"linee guida e schemi per la redazione del bilancio di*

esercizio degli enti non profit", adottate il 11 febbraio 2009 dal Consiglio dell'Agazia per le ONLUS, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329.

In particolare:

→ il **Bilancio di Esercizio** si compone di: *i) Stato Patrimoniale; ii) Rediconto Gestionale; iii) Nota Integrativa;*

→ il **Budget** si compone del solo: *i) Preventivo Economico.*

19.4 Il Bilancio di Esercizio deve essere messo a disposizione dei Soci almeno **sette (7)** giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e deve essere accompagnato dai seguenti documenti: *i) la Relazione sulla Gestione; ii) la Relazione del Revisore al Bilancio.*

19.5 Al fine di consentire al Revisore la predisposizione delle rispettive relazioni, il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere allo stesso una copia del Bilancio di Esercizio almeno **quattordici (14)** giorni prima della data prevista per l'approvazione.

19.6 Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura degli esercizi sociali, devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio della Cassa per far fronte agli scopi associativi.

ART. 20 – PRESTAZIONI

20.1 La Cassa, nell'ambito delle proprie disponibilità economiche ed in regime di mutualità, provvede all'erogazione delle Prestazioni in favore dei Soci, degli Iscritti e Aventi Diritto, la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti, secondo le condizioni, modalità e requisiti disciplinati nel Regolamento.

ART. 21 – REGOLAMENTO

21.1 Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa, nonché le modalità di ammissione, i diritti ed i doveri, nonché i casi di cessazione della qualifica di Socio, di Iscritto e di Avente Diritto ed in generale i profili del presente Statuto, già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento interno approvato dall'Assemblea.

ART. 22 – GESTIONE AMMINISTRATIVA E LIQUIDATIVA

22.1 Le attività inerenti la gestione amministrativa della Cassa possono essere esternalizzate.

22.2 Le attività inerenti la gestione, il rimborso e/o la liquidazione delle Prestazioni possono essere esternalizzate così come previsto dall'Art. 3.

22.3 Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi e liquidativi la Cassa adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

ART. 23 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELLA CASSA

23.1 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sullo scioglimento della Cassa e la nomina dei Liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del Patrimonio residuo. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sceglieranno l'Associazione non Riconosciuta o l'Ente "non profit" operante in identico od analogo settore a cui devolvere il Patrimonio residuo; salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

24.1 Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'Art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, si pattuisce espressamente il rispetto dei principi di seguito indicati:

- a) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Cassa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) Obbligo di devolvere il patrimonio della Cassa, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (se esistente), e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge;
- c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi della Cassa: i suddetti principi trovano compiuta espressione nel presente Statuto ed in particolare nelle disposizioni di cui agli Artt. 11 e 13;
- d) Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario: le relative disposizioni sono contenute negli Artt. 12, 16 e 19 del presente Statuto;
- e) Obbligo di rispettare i seguenti principi di democraticità e pariteticità:
 - e.1) libera eleggibilità dell'organo amministrativo della Cassa (i.e. dei componenti del Consiglio di Amministrazione): il presente Statuto non

- contiene clausole statutarie che riservano l'amministrazione solo a determinati Soci;
- e.2) principio del voto singolo di cui all'Art. 2538, 1° e 2° comma cod. civ. ("*una testa, un voto*"); ai sensi dell'Art. 13 del presente Statuto, ciascun componente può esprimere un solo voto in Assemblea;
 - e.3) sovranità dell'Assemblea: ai sensi e per gli effetti del presente Statuto, l'Assemblea costituisce l'organo sovrano della Cassa;
 - e.4) criteri di ammissione ed esclusione dei Soci: il presente Statuto non contiene specifiche clausole regolanti i criteri e le procedure di ammissione e/o esclusione dei Soci; pertanto tali materie verranno trattate in conformità alle disposizioni generali del presente Statuto;
 - e.5) criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari: le modalità di convocazione dell'Assemblea sono contenute nell'Art. 11 del presente Statuto;
 - e.6) criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni dell'Assemblea: le forme di pubblicità delle deliberazioni dell'Assemblea sono stabilite dall'Art. 13 del presente Statuto;
 - e.7) criteri e idonee forme di pubblicità dei bilanci o rendiconti: le modalità di predisposizione e fruizione dei bilanci consuntivi (Bilancio di Esercizio) e dei bilanci preventivi (Budget) della Cassa sono disciplinate dall'Art. 19 del presente Statuto.
 - f) intrasmissibilità della quota, del contributo di gestione e/o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
- 24.2 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali vigenti in materia.

Il presente statuto è stato approvato il giorno 19 dicembre 2019.